

DDL CONCORRENZA

Il nuovo scossone normativo per il mondo delle assicurazioni

La misura attualmente in discussione regola l'utilizzo delle scatole nere, prevede nuove tutele per gli assicurati nell'attribuzione della classe di merito e punta a snellire il contenzioso giudiziario.



Paolo Vinci è avvocato e docente di Diritto sanitario all'università Milano-Bicocca.

Lo scorso 20 febbraio il consiglio dei ministri ha emesso il disegno di legge *Concorrenza*.

Obiettivo del provvedimento, secondo quanto riportato nell'articolo 1, è quello di «rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza».

Il capo I riguarda assicurazioni e fondi pensione e contiene alcune novità significative: prima di tutto, viene previsto l'obbligo di sconti consistenti nel campo della Rca se il contraente accetta di sottoporre il veicolo a ispezione, di installare la scatola nera o altri dispositivi in grado di rilevare il tasso alcolemico del conducente, di sottoporre il veicolo a ispezioni preventive e ripararlo presso officine convenzionate - o, infine, se accetta un risarcimento in forma specifica (queste misure servono a ridurre il rischio di frodi o a contenere i costi dei sinistri).

Gli sconti saranno applicati all'insegna della trasparenza: le compagnie sono infatti obbligate a evidenziare già in fase di emissione del preventivo l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente (vedi articolo a

pagina 44).

Nello stesso tempo, sono previste tutele per gli assicurati, perché non ricevano una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella che risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito; è

vietata ogni discriminazione in funzione della durata del contratto.

In ogni caso, eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito per gli assicurati che abbiano aderito a uno dei "controlli" dovranno essere inferiori a quelle applicate nei confronti degli altri.

Il disegno di legge prevede anche norme per snellire il contenzioso giudiziario.

In particolare, in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo in cui è accaduto l'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione.

Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova; il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non siano acquisite secondo le modalità indicate dalla norma. Sarà ammessa una deroga solo nei

casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Nelle controversie civili per accertare la responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice (anche su segnalazione delle parti, che possono richiedere i dati all'Ivass) trasmette un' informativa alla procura della repubblica se negli ultimi cinque anni gli stessi testimoni sono già chiamati in più di tre cause sulla responsabilità civile da circolazione stradale (con esclusione delle testimonianze di ufficiali e agenti delle autorità di polizia).

Sono previste modifiche agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni, con l'introduzione delle tanto tabelle per le macrolesioni (dal 10% al 100% di invalidità permanente).

Le procedure di risarcimento saranno improntate alla trasparenza. Il disegno di legge impatta anche su molteplici altri settori: per quanto riguarda i fondi pensione, è prevista la piena "portabilità" per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota che spetta al datore di lavoro.

Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo, di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento.

Più snelle le comunicazioni e, in particolare, la "portabilità", mentre le penali, in caso di recesso anticipato dal contratto, saranno più trasparenti.

Per tutelare la concorrenza, vie-

ne poi eliminata la riserva di Poste italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della pubblica amministrazione.

A partire dal 2018 sarà gradualmente eliminata la "tutela" per energia elettrica, gas e carburanti, mentre le banche dovranno permettere la comparazione delle offerte di servizi.

Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati e, per quanto riguarda le farmacie, viene eliminato il limite di titolarità di quattro licenze per un unico soggetto.

Per quanto riguarda gli avvocati, il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale, introduce l'obbligo di preventivo e consente le società multiprofessionali con soci di capitali. I notai vedono eliminato il divieto di pubblicità, allargato il bacino di competenza (il territorio regionale) ed eliminato il tetto di 50.000 euro come reddito minimo.

Molte polemiche, infine, hanno suscitato le norme che hanno ridotto gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile, concedendo questa facoltà anche ad avvocati e commercialisti (per esempio, per i trasferimenti di beni immobili adibiti a uso non abitativo di valore catastale non superiore a 100.000 euro). La portata del disegno di legge, insomma, sembra veramente dirimpante: resta da vedere se, effettivamente, in sede di conversione manterrà la sua attuale portata o se, come spesso accade, verrà modificato. ■